



Direzione Provinciale di RIETI
Ufficio Territoriale di RIETI
(Codice ufficio TJM)
Liquidazione bollo virtuale - codice atto n. 00060380771

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI
VIA DEL TERMINILLO N 42
02100 RIETI RI
In qualità di Dichiarante

Direzione Provinciale di RIETI
 Ufficio Territoriale di RIETI
 (Codice ufficio TJM)
 Liquidazione bollo virtuale - codice atto n. 00060380771

AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODALITA' VIRTUALE

Spett.le

AUSL RIETI
 00821180577
 VIA DEL TERMINILLO N 42 02100 RIETI

con questo avviso Le comunichiamo la liquidazione definitiva dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale dovuta per l'anno 2021, la liquidazione provvisoria dell'imposta per l'anno in corso e gli importi dei relativi versamenti da effettuare, determinati in relazione alla sua dichiarazione presentata con protocollo telematico n. 220126164531397330000001

Totale imposta dichiarata per l'anno 2021	15.720,00€
Imposta provvisoriamente determinata dall'ufficio per l'anno 2021	7.114,00€
Saldo imposta 2021 ("-" a credito, "+" a debito)	8.606,00€
Imposta provvisoriamente determinata dall'ufficio per l'anno 2022	15.720,00€
Acconto versato per l'anno 2022	0,00€
Acconto - Credito da anni precedenti	0,00€
Credito residuo saldo anni precedenti	0,00€
Altri crediti	0,00€
Acconto dovuto per l'anno 2023	0,00€
Credito di acconto da riportare anno successivo	0,00€
Credito residuo saldo da riportare anno successivo	0,00€

Nella tabella seguente trova gli importi da versare per il 2022

Ratei 2022	Scadenza ordinaria	Codice tributo	Rateazione	Anno di riferimento	Importo a debito	Cod. ufficio	Cod. atto
1° rata	28-02-2022	2505	0106	2022	11.226,00€	TJM	00060380771
2° rata	02-05-2022	2505	0206	2022	2.620,00€	TJM	00060380771
3° rata	30-06-2022	2505	0306	2022	2.620,00€	TJM	00060380771
4° rata	31-08-2022	2505	0406	2022	2.620,00€	TJM	00060380771
5° rata	31-10-2022	2505	0506	2022	2.620,00€	TJM	00060380771
6° rata	02-01-2023	2505 9400	0606 -	2022 2022	2.620,00€ 8.75€ (*)	TJM TJM	00060380771
Acconto 2023		2506	-	2023	0,00€	TJM	00060380771

(*) se la notifica avviene a mezzo PEC non sono dovute le spese di notifica

Nel calcolo dei versamenti da effettuare abbiamo tenuto conto dell'indicazione espressa in dichiarazione in merito alle modalità di scelta di scomputo dell'acconto, qualora versato.

Il responsabile del procedimento è: SPAZIANI MARCO

IL FUNZIONARIO DELEGATO (*)
 RICCARDO GIOVAGNOLI

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale SERVA EMANUELE

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

1) Termine e modalità di pagamento

Il contribuente deve effettuare nei termini i versamenti indicati nella tabella degli importi da versare per il 2022 presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello F24 ordinario. Tale modello deve essere compilato riportando i dati indicati nella tabella stessa, in particolare il codice atto.

2) Mancato o tardivo pagamento

Se il contribuente non paga entro i termini sopra indicati, procederemo, come previsto dalla legge, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà quindi emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

3) Riesame in autotutela

Se il contribuente ritiene che questo atto non sia fondato può chiedere all'Agenzia delle entrate di riesaminare l'atto in autotutela. In questo modo invita l'Amministrazione a riconsiderare, in tutto o in parte, solo gli elementi e i dati contenuti in questo atto. La richiesta di autotutela non sospende né il termine entro cui versare le somme dovute né il termine entro cui presentare ricorso.

La richiesta di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'ufficio indicato in intestazione, allegando la documentazione a supporto della richiesta.

4) Ricorso e reclamo

Quando e come presentare ricorso e reclamo (artt. da 17-bis a 22 Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1 al 31 agosto di ogni anno (art. 1 della legge n. 742/1969), nonché del computo legale dei termini (art. 155 c.p.c.).

Per le controversie di valore fino a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa. In tali casi, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di reclamo/mediazione. Decorsi 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli

interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. L'istituto del reclamo/mediazione garantisce tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 35% del minimo previsto dalla legge.

A chi presentare il ricorso

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente e notificato alla Direzione [provinciale/regionale] che ha emesso l'atto.

Come notificare il ricorso

Dal 1° luglio 2019 la notifica del ricorso deve avvenire obbligatoriamente tramite **invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di questo ufficio:**

dp.Rieti@pce.agenziaentrate.it

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale a cui si presenta il ricorso
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale
- la Direzione [provinciale/regionale] contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'avviso di liquidazione
- i motivi del ricorso e, nel caso in cui venga formulata una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma digitale di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la categoria cui appartiene il difensore tra quelle dell'articolo 12 del Dlgs n. 546/1992
- l'incarico a norma del medesimo articolo 12, comma 7.

Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12 del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, iscritti nei relativi albi professionali).

Direzione Provinciale di RIETI
Ufficio Territoriale di RIETI
(Codice ufficio TJM)
Liquidazione bollo virtuale - codice atto n. 00060380771

Nel caso di notifica del ricorso prima del 1° luglio 2019 e, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro, la notifica può avvenire anche tramite:

- Ufficiale giudiziario (articoli 137 e ss. del Codice di procedura civile)
- consegna diretta alla stessa Direzione [provinciale/regionale] che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno

Come costituirsi in giudizio

Entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso tramite PEC, il contribuente deve costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

In caso di controversie di valore fino a 50.000 euro, soggette al procedimento di mediazione, il predetto termine decorre dal novantesimo giorno successivo alla notifica del ricorso/reclamo. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

Ai fini della costituzione in giudizio, bisogna inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero “Dati generali”, “Ricorrenti”, “Rappresentanti”, “Difensori”, “Domicilio Eletto”, “Parti Resistenti”, “Atti impugnati”, “Documenti”, “Calcolo CU” e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all’atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell’atto di intimazione e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

Se il ricorso è stato notificato con modalità diverse dall'invio PEC (nel caso di ricorso notificato prima del 1° luglio 2019 o, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro), la costituzione in giudizio avviene depositando presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il proprio fascicolo, che contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per posta raccomandata
- la fotocopia dell'avviso di liquidazione
- la nota di iscrizione a ruolo, in cui devono essere indicati le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della controversia e la data di notifica del ricorso
- la documentazione relativa al contributo unificato.

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992) deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (per versare il contributo presso le tabaccherie è necessario utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, DPR n. 115/2002).